



Comune di Prato
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione di ente attuatore con cui concludere accordo quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – Gara n. 590.

CIG: 71534849BC

CPV: 85311000-2 – Servizi di assistenza sociale con alloggio

Bando integrale di gara

Indice

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto, durata ed importo dell'accordo quadro e dei servizi
- Art. 3 – Finanziamento e pagamento
- Art. 4 – Subappalto
- Art. 5 – Normative di riferimento
- Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara e condizioni per la partecipazione
- Art. 7 – Criteri di selezione degli operatori economici
- Art. 7bis – Calcolo della quota di assunzione dell'appalto
- Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e di selezione delle offerte
- Art. 9 – Documenti di gara
- Art. 10 – Modelli di gara
- Art. 11 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara
- Art. 12 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara
- Art. 13 – Garanzie e coperture assicurative
- Art. 14 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 15 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 16 – Modalità e termini di presentazione dei plichi
- Art. 17 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
- Art. 18 – Svolgimento della gara, Commissione giudicatrice, modalità di attribuzione dei punteggi
- Art. 19 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 20 – Soccorso istruttorio
- Art. 21 – Aggiudicazione
- Art. 22 – Adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 23 – Disposizioni varie
- Art. 24 – Privacy e accesso agli atti
- Art. 25 – Comunicazioni
- Art. 26 – Responsabile del procedimento
- Art. 27 – Forme di pubblicità
- Art. 28 - Definizione delle controversie
- Art. 29 – Ricorsi

Art. 1 – Premesse.

Il presente bando integrale di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Prato** (C.F. 84006890481 - codice AUSA 0000241791) con sede in Prato (codice NUTS ITI15), Piazza del Comune n. 2 con determinazione dirigenziale n. 2020 del 27/07/2017, per l'individuazione dell'ente attuatore con il quale concludere un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza,

integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 27/08/2016.

Le disposizioni contenute nel presente bando integrale di gara riguardano le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all'appalto ed integrano le disposizioni contenute nelle specifiche tecniche e negli ulteriori atti di gara.

I recapiti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti: Tel. 05741836672 – Fax 05741837427 e-mail gare@comune.prato.it pec comune.prato@postacert.toscana.it - profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> .

Nel prosieguo del presente bando, all'art. 12, sono indicati i recapiti degli uffici ai quali rivolgersi per ottenere specifiche informazioni.

L'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, **Codice**).

La procedura di gara non si svolge in modalità elettronica.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto, durata ed importo dell'accordo quadro e dei servizi

Le condizioni contrattuali sono riportate nelle Specifiche Tecniche disponibili fra gli atti di gara.

L'accordo quadro ha per oggetto la definizione delle modalità e condizioni per l'erogazione dei servizi di cui ai punti A (Servizi di accoglienza), B (Servizi di integrazione) e C (Servizi di tutela) di cui all'art. 1 delle specifiche tecniche, rivolti ai Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) nonché degli ulteriori interventi come meglio definiti nelle Specifiche Tecniche.

Nella presente procedura il Comune di Prato agisce quale Ente capofila del progetto territoriale al quale partecipano in qualità di associati i comuni di Carmignano (PO), Poggio a Caiano (PO), Montemurlo (PO), Vaiano (PO) Cantagallo (PO) e Vernio (PO), nonché la Provincia di Prato e l'Azienda USL Toscana Centro.

L'affidamento dei predetti servizi avverrà per unità di progetto, riferite ciascuna a 40 beneficiari, per i periodi temporali che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, comunque secondo le regole e le condizioni, sia economiche che temporali stabilite con l'accordo quadro di cui alla presente gara indetta dal Comune di Prato.

L'accordo quadro di cui al comma precedente avrà durata dal 1/1/2018 al 31/12/2021 per un massimo di 6 unità di progetto.

L'importo massimo erogabile è di Euro 11.881.695,00 IVA inclusa, ove dovuta.

Si intendono ricompresi nell'accordo quadro, entro i limiti temporali e di spesa di cui ai paragrafi precedenti, gli affidamenti per i quali restano invariate le condizioni del piano economico preventivo posto a base di gara e le modalità di erogazione dei servizi approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 10.08.2016 pubblicato sulla G.U. serie 200 in data 27.8.2016.

In conseguenza delle modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione delle spese, gli importi dei servizi indicati nel presente bando e nelle specifiche tecniche sono da intendersi IVA inclusa, ove dovuta.

Le prestazioni da rendersi come servizi oggetto dell'accordo quadro pur nella loro diversità e particolarità sono da ritenersi un'universalità in quanto costituenti tutte nel loro insieme con pari rilievo gli interventi attuativi del Progetto SPRAR come da Decreto del Ministero dell'interno. Non è pertanto individuata una prestazione principale da assumersi in misura maggioritaria da parte dell'impresa mandataria di eventuali operatori economici di natura plurisoggettiva, ma è consentito che più operatori economici riuniti in raggruppamento assumano ciascuno solo alcune parti del servizio, fermo restando che il servizio deve essere complessivamente assunto per intero. Per l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da detta impresa mandataria e dalle imprese mandanti si rimanda al successivo articolo 7.

L'operatore economico collocato al primo posto in graduatoria al termine della procedura aperta sarà tenuto ad assumere fino a 2 Unità Progetto per un totale di n. 80 posti, pena la cancellazione dalla graduatoria e l'incameramento della garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione delle ulteriori unità di progetto verrà proposta agli operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nell'ordine di graduatoria, sempre a partire dal primo, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento di una nuova procedura di gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'ente attuatore è obbligato a prorogare il contratto alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Gli importi stimati per la realizzazione dei servizi, indicati in corrispondenza di ciascuna attività nelle presenti specifiche tecniche, sono commisurati a 2 unità di progetto (80 posti) per la durata di 24 mesi. Il finanziamento per le predette 2 unità di progetto per 24 mesi risulta pari ad euro 1.980.282,50 (euro 990.141,25 per 12 mesi). Detti importi devono essere riparametrati proporzionalmente al numero delle unità di progetto affidate ed ai mesi di durata dell'affidamento.

I servizi di accoglienza integrata oggetto dell'affidamento e gli importi ad essi corrispondenti, commisurati a due unità di progetto per 24 mesi, sono i seguenti:

A. Servizi Di Accoglienza

A.1 – strutture di accoglienza

Il costo del servizio è stimato in Euro 451.859,50 (225.929,75*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle microvoci di cui alle lettere L e B del piano finanziario preventivo.

A.2 – condizioni materiali di accoglienza.

Il costo del servizio è stimato in Euro 432.800,00 (216.400,00*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari per 24 mesi, corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle microvoci di cui alla lettera G del piano finanziario preventivo

B. - Servizi di Integrazione

Il costo del servizio è stimato in Euro 147.224,42 (73.612,21*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari in accoglienza per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle microvoci di cui alla lettera I del piano finanziario preventivo

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale.

Il costo del servizio è stimato in Euro 6.000,00 (3.000,00*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella microvoce T1 del piano finanziario preventivo

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria

Il costo del servizio è stimato in Euro 6.000,00 (3.000,00*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella microvoce T2 del piano finanziario preventivo

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale

Il costo del servizio è stimato in Euro 18.000,00 (9.000,00*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella microvoce S2 del piano finanziario preventivo

D. Spese per il personale

Il costo del servizio è stimato in Euro 848.961,78 (424.480,89*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macrovoce P del piano finanziario preventivo

E. Altre spese e costi indiretti

Il costo del servizio è stimato in:

Euro 43.036,80 (21.518,40*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, corrispondenti ai servizi di accoglienza per n. 80 beneficiari nei 24 mesi di durata dell'appalto indicato nella macrovoce A del piano finanziario preventivo

Euro 26.400,00 (13.200,00*2) I.V.A. inclusa, ove dovuta, corrispondenti ai servizi di accoglienza per n. 80 beneficiari nei 24 mesi di durata dell'appalto indicato nella macrovoce Ci del piano finanziario preventivo

L'importo stimato complessivo di cui al piano finanziario preventivo redatto secondo il modello disponibile sui siti del Dipartimento e dello SPRAR, in ragione della sua natura di contributo, non viene posto a ribasso: In considerazione di ciò, e inoltre anche per la tipologia delle prestazioni richieste all'Ente Attuatore, non sono individuati rischi da interferenza che individuino un importo sottratto al ribasso.

Si rinvia all'art. 6 delle specifiche tecniche per la possibilità, per gli operatori economici che abbiano in essere l'affidamento di almeno una unità di progetto, di progettare e realizzare interventi nell'ambito di un partenariato progettuale, nel caso di ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei in materia di immigrazione, protezione internazionale o intercultura.

Art. 3 – Finanziamento e pagamento

I servizi oggetto dell'accordo quadro sono finanziati con risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario e in parte cofinanziati con risorse del Comune di Prato.

Nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, il Comune di Prato liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica. I mandati di

pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i

Ai fini dell'erogazione del finanziamento si fa riferimento al manuale di rendicontazione SPRAR, pubblicato nel mese di marzo 2017.

Art. 4 – Subappalto

Nel presente accordo quadro non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 24 comma 4 del decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016.

Art. 5 – Normative di riferimento

La gara è disciplinata dalle norme contenute nel bando di gara, sia nella presente versione che in quelle pubblicate sulla G.U.R.I. e sulla GUUE, dalle norme del Codice dei Contratti, del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo anche "Regolamento") nella parte vigente, e della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate negli atti e negli elaborati di gara, tra le quali in particolare il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016.

L'operatore economico che diverrà l'ente attuatore delle unità di progetto, sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni delle specifiche tecniche.

In riferimento all'art. 42 del Codice, alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, che dovrà essere osservato in ogni fase della procedura di affidamento e la cui formale accettazione sarà condizione per la stipula del contratto di accordo quadro.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Non è obbligatorio allegare la copia firmata del codice deontologico degli appalti comunali fra la documentazione amministrativa di gara, né presentare in gara espressa dichiarazione di accettazione dello stesso.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si definisce "operatore economico", una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In merito alla partecipazione dei soggetti cui all'art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), l'art. 21, comma 3 del D.M. 10/08/2016 prevede che nel caso gli enti attuatori siano consorzi, sia obbligatorio fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente, indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Si applica l'art. 89 comma 3 del Codice, secondo il quale la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 7 - Criteri di selezione degli operatori economici

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall'art. 80 del Codice o in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

b) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Per l'Italia è sufficiente l'iscrizione al REA;

c) avere conseguito un introito conseguente a fatture o trasferimenti relativo ai servizi di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale pari almeno ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa nel corso del triennio 2014-2016;

d) avere esperienza pluriennale e consecutiva di almeno 24 mesi nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, la cui validità sia prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando.

In merito al possesso dei requisiti si specifica che:

- quanto al requisito di cui alla precedente lettera d):

- l'esperienza maturata si considera pluriennale qualora abbia durata pari o superiore a 24 mesi, calcolati in riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

- per essere valida ai fini della dimostrazione del requisito, l'attività di presa in carico deve aver comportato

l'esecuzione di almeno una delle attività comprese in ciascuno dei punti A, B e C dell'art. 1 delle specifiche tecniche;

- sono valide anche le attività che non abbiano avuto la precisa regolamentazione di cui alle specifiche tecniche, ma che sono state realizzate all'interno di programmi di accoglienza straordinaria e/o del sistema SPRAR;

- sono validi anche servizi diversi che contemplino nel complesso tutte le attività, purché siano in essere e la loro validità sia prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando

- si considera consecutiva l'esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale anche se i servizi sono stati svolti senza interruzione, ma in conseguenza di diversi affidamenti anche da parte di Enti o istituzioni Pubblici diversi fermo restando che il concorrente può far valere i requisiti solo della tipologia di quelli dei servizi in essere, la cui validità sia prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando;

- ove l'esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fatta valere per la dimostrazione del requisito sub lett.d) sia posseduta tramite lo svolgimento di attività svolte da un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o Geie) ciascun componente dell'operatore economico può far valere il requisito per intero a condizione che abbia svolto almeno in parte tutte le attività richieste perché il requisito sia valido; in caso contrario l'operatore economico può far valere il requisito solo per le attività che ha effettivamente svolto; in ogni caso ciascun componente dell'operatore economico deve avere in essere e con validità prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando, i servizi della tipologia che intende far valere per la dimostrazione del requisito di cui trattasi;

- ove l'esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fatta valere per la dimostrazione del requisito sub lett.d) sia posseduta tramite lo svolgimento di attività svolte da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del Codice, il consorzio può far valere il requisito per intero e ciascun consorziato esecutore può far valere il requisito per le attività effettivamente svolte, fermo restando che non è ammesso il cumulo dei requisiti derivanti da una medesima attività fra consorzio e consorziato.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), e c) del D.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. art. 47 del D.Lgs 50/2016 i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti per l'ammissione alla procedura di affidamento alle lettere c) e d) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016:

- il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, nelle parti indicate nella domanda di partecipazione alla gara, fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero e che la mandataria deve eseguire le attività relative nella percentuale tale che dal calcolo effettuato secondo quanto indicato al successivo articolo 7bis e riportato nel modello 2a risulti un importo maggioritario rispetto a ciascuna delle mandanti;

- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;

- il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;

- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto nel complesso tramite la somma dei requisiti posseduti e utilizzati dai componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 fermo restando che la mandataria in ogni caso deve utilizzare il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti;

- il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016, mentre nel caso di raggruppamento di tipo verticale i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 devono possedere disgiuntamente il requisito nella parte corrispondente alla tipologia delle attività da essi assunte. Ad esempio, il concorrente che assume in tutto o in parte l'attività di cui al punto A1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, deve possedere il requisito di cui alla lettera d) per almeno una delle attività di cui al punto A dell'art. 1 delle specifiche tecniche e comunque per la intera durata di 24 mesi e con servizi in essere; i concorrenti con esso raggruppati devono analogamente possedere il requisito di cui alla lettera d) per le attività da essi assunte.

I consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da parte dei consorzi, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore privo dei suddetti requisiti non potrà avvalersene con la conseguenza che dovrà eseguire direttamente il servizio.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e/o d) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche per integrare i requisiti da essi posseduti.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

E' condizione per l'utilizzo dell'avvalimento del requisito di cui alla precedente lettera d), che le attività corrispondenti ai requisiti messi a disposizione dalle imprese ausiliarie, siano eseguite con risorse umane e strumentali dell'ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del bando integrale di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

Art. 7 bis – calcolo della quota di assunzione dell'appalto

La quota di assunzione dell'appalto, ai fini del controllo del rispetto della prescrizione dell'assunzione dello stesso in misura maggioritaria da parte della mandataria, si calcola tenendo a riferimento gli importi indicati nel presente bando integrale di gara per due unità di progetto e 24 mesi come segue:

1) si rilevano, per ciascuna impresa raggruppata, i seguenti valori:

%A1 = quota di assunzione dei servizi di cui al punto A1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

%A2 = quota di assunzione dei servizi di cui al punto A2 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

%B = quota di assunzione dei servizi di cui al punto B dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

%C1 = quota di assunzione dei servizi di cui al punto C1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

%C2 = quota di assunzione dei servizi di cui al punto C2 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

%C3 = quota di assunzione dei servizi di cui al punto C3 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente.

%D = quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle spese per il personale (punto D dell'art. 1 delle specifiche tecniche), indicata nel modello 2a del concorrente.

%EmA = quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle altre spese e costi indiretti di cui alla macrovoce A del piano finanziario preventivo (punto E dell'art. 1 delle specifiche tecniche), indicata nel modello 2a del concorrente.

%EmCi = quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle altre spese e costi indiretti di cui alla macrovoce Ci del piano finanziario preventivo (punto E dell'art. 1 delle specifiche tecniche), indicata nel modello 2a del concorrente.

2) si calcolano i seguenti valori:

iA1 = importo corrispondente alla quota di assunzione dei servizi di cui al punto A1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

iA2 = importo corrispondente alla quota di assunzione dei servizi di cui al punto A2 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

iB = importo corrispondente alla quota di assunzione dei servizi di cui al punto B dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

iC1 = importo corrispondente alla quota di assunzione dei servizi di cui al punto C1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

iC2 = importo corrispondente alla quota di assunzione dei servizi di cui al punto C2 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

iC3 = importo corrispondente alla quota di assunzione dei servizi di cui al punto C3 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, indicata nel modello 2a del concorrente;

iD = importo corrispondente alla quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle spese per il personale (punto D dell'art. 1 delle specifiche tecniche), indicata nel modello 2a del concorrente;

iEmA = importo corrispondente alla quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle altre spese e

costi indiretti di cui alla macrovoce A del piano finanziario preventivo (punto E dell'art. 1 delle specifiche tecniche), indicata nel modello 2a del concorrente;

iEmCi = importo corrispondente alla quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle altre spese e costi indiretti di cui alla macrovoce A del piano finanziario preventivo (punto E dell'art. 1 delle specifiche tecniche), indicata nel modello 2a del concorrente;

attraverso le seguenti formule:

$$iA1 = 451.859,50 / 100 * \%A1$$

$$iA2 = 432.800,00 / 100 * \%A2$$

$$iB = 147.224,42 / 100 * \%B$$

$$iC1 = 6.000,00 / 100 * \%C1$$

$$iC2 = 6.000,00 / 100 * \%C2$$

$$iC3 = 18.000,00 / 100 * \%C3$$

$$iD = 848.961,78 / 100 * \%D$$

$$iEmA = 43.036,80 / 100 * \%EmA$$

$$iEmCi = 26.400,00 / 100 * \%EmCi$$

3) si calcola il seguente valore:

itot = importo totale di assunzione dell'appalto riferito a due unità di progetto e 24 mesi

attraverso la seguente formula:

$$itot = iA1 + iA2 + iB + iC1 + iC2 + iC3 + iD + iEmA + iEmCi.$$

Utilizzando il modello 2a messo a disposizione dei concorrenti, il calcolo avviene automaticamente inserendo le percentuali di assunzione dei servizi di cui ai punti A1, A2, B, C1, iC2 e iC3, dell'art. 1 delle specifiche tecniche e la ripartizione percentuale fra i concorrenti delle somme di cui ai punti D ed E dell'art. 1 delle specifiche tecniche.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione e di selezione delle offerte.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice, nella presente procedura stante anche la fonte di finanziamento dell'accordo quadro nella forma del contributo, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I criteri di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

Inerenti il Piano di svolgimento delle attività e gestione del personale impiegato nella realizzazione delle attività del progetto:

P1) formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse: **max punti 6**;

P2) modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione): **max punti 8**;

P3) modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto (rete territoriale nell'area della Provincia di Prato): **max punti 6**.

Inerenti la valutazione dei curricula vitae dei seguenti operatori che svolgono funzioni trasversali all'interno dell'equipe multidisciplinare

P4) curriculum dell'addetto alla segreteria organizzativa del progetto: **max punti 2**

P5) curriculum del coordinatore amministrativo: **max punti 2**

P6) curriculum del referente appalto: **max punti 2**

P7) curriculum dell'avvocato: **max punti 2**

Inerenti altre modalità di erogazione dei servizi

P8) modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila: **max punti 6**

P9) modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto

territoriale: **max punti 6**

P10) modalità di organizzazione della reperibilità in orario notturno e giorni festivi : **max punti 7**

P11) periodicità dei controlli di qualità: **max punti 6**

P12) periodicità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila: **max punti 9**

P13) periodicità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale: **max punti 6**

P14) qualità degli alloggi: **max punti 22**

P15) realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo: **max punti 5**

P16) progettazione creazione e gestione banca dati interna dei beneficiari usciti dal progetto aggiornata: **max punti 5.**

Art. 9 – Documenti di gara

I documenti di gara sono i seguenti:

- Bando di gara (nella versione pubblicata sulla GUUE e nella versione pubblicata sulla G.U.R.I.)
- Bando integrale di gara;
- Specifiche tecniche;
- Piano Finanziario preventivo;
- elenco del personale in forza all'attuale gestore;
- Schema di accordo quadro;
- Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE.

Art. 10 – Modelli di gara

I modelli di gara sono i seguenti:

- mod. 1 – non presente nella presente gara;
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 2a – dichiarazione delle quote di partecipazione
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 – DGUE;
- file XML per la redazione del DGUE on line;
- mod. 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica qualitativa
- mod. 8 – modello di offerta tecnica quantitativa

Art. 11 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara

Tutti i documenti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>

Dalla pagina raggiungibile attraverso il link, entrare nella lista delle "Gare di appalto aperte e ristrette" e da qui nella pagina della gara.

Per la presente gara non vi è luogo a richiesta di sopralluogo.

Art. 12 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in Via dell'Accademia 42 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

Per ottenere chiarimenti circa i servizi in appalto, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Coordinamento Immigrazione del Servizio Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura del Comune di Prato, in Roma, 101 – Prato, tel. 05741835434 05741835432, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi; eventuali ulteriori giorni di chiusura sono



pubblicizzati sul sito internet dell'Ente (www.comune.prato.it)

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 06/09/2017, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 12/09/2017.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 13 - Garanzie e coperture assicurative

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, dell'importo previsto per due unità di progetto per 24 mesi e quindi ad **Euro 39.605,00**. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 590 – SPRAR garanzia provvisoria";

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l'ordine del bonifico effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Banca Popolare di Vicenza intestato a Comune di Prato coordinate bancarie: IBAN: IT13Z0572821501490570288593 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 590 – SPRAR garanzia provvisoria";

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni circolari, gli stessi dovranno essere intestati al TESORIERE DEL COMUNE DI PRATO ed allegati alla documentazione amministrativa di gara.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

“ L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,

piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente..”

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva, nella misura stabilita dalle specifiche tecniche e nei modi di cui all'art. 103 del Codice, avente le caratteristiche di cui all'art. 22 del presente bando integrale di gara;
- le polizze assicurative di cui all'art. 15 delle Specifiche tecniche.

Art. 14 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 200,00 (euro duecento//00). L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità n. 1377 del 21/12/2016. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 15 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico contenente la documentazione di gara di seguito indicata, tutta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Detto plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Fax per le comunicazioni] e riportare la dicitura "**NON APRIRE – Contiene offerta per gara SPRAR – Gara n. 590 - CIG 71534849BC – competenza servizio SE**". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti di tali soggetti.

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – gara n. 590 – Documentazione amministrativa";

"B - gara n. 590 - Offerta tecnica qualitativa";

"C - gara n. 590 - Offerta tecnica quantitativa".

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**A - gara n. 590 – documentazione amministrativa**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1a) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria, le imprese mandanti e rinviare al modello 2a per le parti del servizio assunte da ciascuna impresa;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico, l'impresa mandataria, le imprese mandanti e rinviare al modello 2a per le parti del servizio assunte da ciascuna impresa;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già

costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, le imprese retiste mandanti, rinviare al modello 2a per le parti del servizio assunte da ciascuna impresa, il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo o, qualora non sia già stato conferito, contenere l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 6.

A1b) solo per gli operatori economici di natura plurisoggettiva, **dichiarazione delle quote di partecipazione**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2a).

La dichiarazione delle quote di partecipazione dell'impresa deve essere presentata congiuntamente dalle imprese che partecipano alla gara nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva e che ha pertanto fatto riferimento al modello 2a nel modello 2.

Detta dichiarazione deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante di ciascuna impresa dichiarante e deve essere allegata al modello 2, il quale, a sua volta, deve avere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammesso che vengano presentati più modelli 2a, ciascuno sottoscritto da una o più imprese che, secondo quanto sopra indicato, avrebbero dovuto presentarlo collegialmente, a condizione che essi siano coerenti fra loro nelle quote di partecipazione all'appalto.

Il modello 2a è predisposto per un massimo di sette imprese raggruppate. Ove fosse necessario presentare il modello per più di sette imprese, i concorrenti ne possono utilizzare più di uno per avere spazio per più di sette imprese ed in questo caso tutti i modelli 2a devono essere sottoscritti da tutte le imprese raggruppate per approvazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese.

Il modello 2a deve essere compilato indicando la ragione sociale di ciascuna impresa e, per ciascuna impresa:

- la quota percentuale di assunzione dei servizi di cui al punto A1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- la quota percentuale di assunzione dei servizi di cui al punto A2 dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- la quota percentuale di assunzione dei servizi di cui al punto B dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- la quota percentuale di assunzione dei servizi di cui al punto C1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- la quota percentuale di assunzione dei servizi di cui al punto C2 dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- la quota percentuale di assunzione dei servizi di cui al punto C3 dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle spese per il personale (punto D dell'art. 1 delle specifiche tecniche);
- quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle altre spese e costi indiretti di cui alla macrovoce A del piano finanziario preventivo (punto E dell'art. 1 delle specifiche tecniche);
- quota di ripartizione fra i concorrenti raggruppati delle altre spese e costi indiretti di cui alla macrovoce Ci del piano finanziario preventivo (punto E dell'art. 1 delle specifiche tecniche).

Nel campo "totale" viene calcolato automaticamente l'importo di assunzione dell'appalto riferito a due unità di progetto e 24 mesi che per la mandataria deve risultare superiore a ciascuna delle mandanti.

Per un ulteriore controllo nella colonna "verifica assunzione totale dell'attività" comparire "si" se la somma delle percentuali indicate per l'attività è pari al 100%; per tutte le attività la somma delle quote di assunzione o di ripartizione deve essere pari al 100%

In alternativa all'utilizzo del modello 2a il concorrente può calcolare l'importo di assunzione dell'appalto secondo quanto indicato all'art. 7 bis.

Si fa comunque presente che l'importo di assunzione dell'appalto viene calcolato ai soli fini della verifica dell'assunzione in misura maggioritaria da parte della mandataria, poiché, trattandosi di accordo quadro, non vi è previsione al momento della gara di quali saranno in effetti gli affidamenti.

Il modello 2a non importa sia presentato dai concorrenti che partecipano come impresa singola, poiché assumono l'appalto per intero.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Non è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa qualora tutti i dati in essa contenuti, risultino dal DGUE.

A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente e secondo quanto indicato nel presente bando integrale di gara, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;

- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
 - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
 - non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
 - vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.
 - la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.
 - nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:
 - basta inserire i dati di un legale rappresentante. I dati degli eventuali altri rappresentanti possono comunque essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4.
 - nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:
 - il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;
 - va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda.
 - nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:
 - non importa rispondere poiché il subappalto è vietato e anche una risposta affermativa non avrebbe effetto. Analogamente non vanno indicati subappaltatori.
- nella parte III: motivi di esclusione
 - nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:
 - la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art.



80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett f-ter) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del D.Lgs. 50/2016);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 7 del modello 3, per rendere detta dichiarazione;

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:



- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici dei servizi previsti per l'ammissione alla presente procedura, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita)

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello 4, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni ~~della presente lettera d'invito~~ del presente bando di gara, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione

di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 o Mod. 6 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 7.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A6) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica**.

A7) garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 13.

A8) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A8 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A7.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

A9) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l'importo del contributo sono i seguenti:

- codice CIG 71534849BC – contributo € 200,00

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica il lotto (in questo caso il solo in gara) per il quale si intende concorrere e pagare il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A10) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**B - gara n. 590 – offerta tecnica qualitativa**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) offerta tecnica qualitativa, redatta secondo il modello 7 (schema di articolazione dell'offerta tecnica qualitativa), messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo Art. 18.

Nell'offerta tecnica qualitativa, in corrispondenza ai parametri di valutazione indicati all'art. 8 del presente bando integrale di gara, devono essere indicati:

- per il parametro di valutazione P1) del precedente articolo 8: formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse:

la descrizione dei corsi di aggiornamento sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nella quale siano specificate almeno le modalità di attuazione dei corsi, le materie specifiche che saranno trattate, le ore di ciascun corso, il numero degli operatori che frequenteranno i corsi in rapporto al numero degli operatori complessivamente impiegati nel servizio, le ore di frequenza di ciascun operatore e, se il dato è disponibile, i docenti o gli organizzatori dei corsi.

- per il parametro di valutazione P2) del precedente articolo 8: modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione):

la descrizione delle modalità organizzative delle attività e degli strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione).

- per il parametro di valutazione P3) del precedente articolo 8: modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto (rete territoriale nell'area della Provincia di Prato):

la descrizione delle modalità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà territoriali a supporto del progetto (rete territoriale nell'area della Provincia di Prato) nella quale sia chiarito il rapporto che si andrebbe ad instaurare fra l'Ente attuatore del progetto e le realtà territoriali a supporto del progetto al



fine di definirne in concreto l'apporto.

Le collaborazioni valutabili non devono richiedere il finanziamento attraverso i fondi ministeriali e devono essere comprovate mediante documentazione allegata costituita da accordi o lettere di sostegno delle realtà coinvolte, indicanti le modalità di collaborazione.

- per il parametro di valutazione P4) del precedente articolo 8: curriculum dell'addetto alla segreteria amministrativa del progetto:

Il curriculum del quale si garantisce sia in possesso l'addetto alla segreteria amministrativa del progetto.

Non è richiesto di indicare obbligatoriamente il nominativo dell'addetto alla segreteria amministrativa del progetto già in sede di offerta. Il concorrente può limitarsi ad indicare nel curriculum le informazioni inerenti a titoli di studio, specializzazioni ed esperienze professionali delle quale garantisce sia in possesso l'addetto alla segreteria amministrativa del progetto che sarà nominato ai sensi dell'art. 1, punto 7, lett. D delle specifiche tecniche.

Il curriculum può essere inserito nell'offerta tecnica qualitativa oppure può essere fatto rinvio, in tale offerta tecnica qualitativa, ad un allegato alla stessa, che in ogni caso deve essere firmato dal legale rappresentate dell'offerente, pena il fatto che non sia valutabile.

- per il parametro di valutazione P5) del precedente articolo 8: curriculum del coordinatore amministrativo:

Il curriculum del quale si garantisce sia in possesso il coordinatore amministrativo.

Non è richiesto di indicare obbligatoriamente il nominativo del coordinatore amministrativo già in sede di offerta. Il concorrente può limitarsi ad indicare nel curriculum le informazioni inerenti a titoli di studio, specializzazioni ed esperienze professionali delle quale garantisce sia in possesso il coordinatore amministrativo che sarà nominato ai sensi dell'art. 1, punto 7, lett. D delle specifiche tecniche.

Il curriculum può essere inserito nell'offerta tecnica qualitativa oppure può essere fatto rinvio, in tale offerta tecnica qualitativa, ad un allegato alla stessa, che in ogni caso deve essere firmato dal legale rappresentate dell'offerente, pena il fatto che non sia valutabile.

- per il parametro di valutazione P6) del precedente articolo 8: curriculum del referente appalto:

Il curriculum del quale si garantisce sia in possesso il referente appalto.

Non è richiesto di indicare obbligatoriamente il nominativo del referente appalto già in sede di offerta. Il concorrente può limitarsi ad indicare nel curriculum le informazioni inerenti a titoli di studio, specializzazioni ed esperienze professionali delle quale garantisce sia in possesso il referente appalto che sarà nominato ai sensi dell'art. 1, punto 7, lett. D delle specifiche tecniche.

Il curriculum può essere inserito nell'offerta tecnica qualitativa oppure può essere fatto rinvio, in tale offerta tecnica qualitativa, ad un allegato alla stessa, che in ogni caso deve essere firmato dal legale rappresentate dell'offerente, pena il fatto che non sia valutabile.

- per il parametro di valutazione P7) del precedente articolo 8: curriculum dell'avvocato:

Il curriculum del quale si garantisce sia in possesso l'avvocato.

Non è richiesto di indicare obbligatoriamente il nominativo dell'avvocato già in sede di offerta. Il concorrente può limitarsi ad indicare nel curriculum le informazioni inerenti a titoli di studio, specializzazioni ed esperienze professionali delle quale garantisce sia in possesso l'avvocato che sarà incaricato ai sensi dell'art. 1, lett. C delle specifiche tecniche.

Il curriculum può essere inserito nell'offerta tecnica qualitativa oppure può essere fatto rinvio, in tale offerta tecnica qualitativa, ad un allegato alla stessa, che in ogni caso deve essere firmato dal legale rappresentate dell'offerente, pena il fatto che non sia valutabile.

- per il parametro di valutazione P8) del precedente articolo 8: modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila:

la descrizione delle modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila.

- per il parametro di valutazione P9) del precedente articolo 8: modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale:

la descrizione delle modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale.

- per il parametro di valutazione P10) del precedente articolo 8: modalità di organizzazione della reperibilità in orario notturno e giorni festivi:

la descrizione delle modalità di organizzazione della reperibilità in orario notturno e giorni festivi con specifica degli strumenti per l'attivazione.

- per il parametro di valutazione P15) del precedente articolo 8: realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo:

la descrizione delle attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo in miglioramento a quanto indicato all'art. 1, comma 7, lett. B3) delle specifiche tecniche.

- per il parametro di valutazione P16) del precedente articolo 8: progettazione creazione e gestione banca dati interna dei beneficiari usciti dal progetto aggiornata:

la descrizione delle caratteristiche della banca dati interna dei beneficiari usciti dal progetto che il concorrente si impegna a progettare, creare e gestire, in luogo della semplice comunicazione dei dati dei beneficiari usciti dal progetto, già prevista nelle specifiche tecniche.

Sono di interesse per l'Amministrazione le informazioni e i dati relativi al percorso di integrazione del beneficiario quali, a titolo esemplificativo, l'inserimento sociale, lavorativo, abitativo nonché ogni altra informazione ritenuta rilevante in merito all'integrazione sul territorio, la periodicità dell'aggiornamento della banca dati, il periodo per il quale prosegue il monitoraggio del percorso di integrazione del beneficiario uscito dal progetto, a cura dell'Ente attuatore, e i mezzi attraverso i quali detto monitoraggio viene effettuato.

N.B. l'offerta per i parametri di valutazione P11), P12), P13) e P14) si presenta sul modello 8.

L'offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme devono essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica qualitativa devono essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica qualitativa devono essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "C - gara n. 590 – offerta tecnica quantitativa", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) offerta tecnica quantitativa, redatta secondo il modello 8 (modello di offerta tecnica quantitativa), messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo Art. 18.

L'offerta tecnica quantitativa, in rispondenza ai parametri di valutazione indicati all'art. 8 del presente bando integrale di gara, deve essere compilata come segue:

- per il parametro di valutazione P11) del precedente articolo 8: periodicità dei controlli di qualità:
va contrassegnata una delle voci predisposte sul modello indicando, pertanto, se il concorrente si impegna ad effettuare almeno un controllo di qualità ogni mese o ogni tre mesi.

Nel caso in cui non sia contrassegnata alcuna voce rimane vincolato alle specifiche tecniche.

- per il parametro di valutazione P12) del precedente articolo 8: periodicità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila:

va contrassegnata una delle voci predisposte sul modello indicando, pertanto, se il concorrente si impegna all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila con cadenza settimanale, quindicinale o mensile.

Nel caso in cui non sia contrassegnata alcuna voce rimane vincolato alle specifiche tecniche.

- per il parametro di valutazione P13) del precedente articolo 8: periodicità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale:

va contrassegnata una delle voci predisposte sul modello indicando, pertanto, se il concorrente si

impegna all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale.

Nel caso in cui non sia contrassegnata alcuna voce rimane vincolato alle specifiche tecniche.

- per il parametro di valutazione P14) del precedente articolo 8: qualità degli alloggi vanno indicate, negli appositi spazi:

- la percentuale di beneficiari del servizio che, in relazione alla/alle unità di progetto in affidamento, saranno alloggiati in alloggi muniti della certificazione di abitabilità

- la percentuale di beneficiari del servizio che, in relazione alla/alle unità di progetto in affidamento, saranno alloggiati in alloggi per i quali sia presentata una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante i requisiti di cui all'art. 20 D.M. 10/08/2016

Nel caso in cui non sia contrassegnata alcuna voce resta fermo quanto previsto dalle specifiche tecniche per cui in relazione agli alloggi dovrà essere presentata idonea documentazione quale copia dell'ultimo titolo edilizio e dell'attestazione di conformità degli impianti (gas e elettrico)

In relazione a detta offerta si precisa che essa vale e viene calcolata separatamente per ogni unità di progetto o gruppo di unità di progetto che sarà affidata o che saranno affidate contemporaneamente; il numero di beneficiari del servizio da alloggiare nella tipologia di immobili indicata si calcola arrotondando all'unità superiore.

- Nell'offerta tecnica quantitativa (non essendo presente nel presente appalto l'offerta economica) deve inoltre essere dichiarato l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per due unità di progetto e 24 mesi.

Si precisa che, essendo il costo del personale fisso e predeterminato, non è richiesta l'indicazione del costo del personale da parte del concorrente.

L'offerta tecnica quantitativa deve essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme devono essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica quantitativa devono essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica quantitativa devono essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Nelle buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dei concorrenti con le modalità indicate al precedente articolo 11.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento di identità va allegata per ogni firmatario.

Art. 16 – Modalità e termini di presentazione dei plichi

Il plico contenente le offerta e la documentazione amministrativa, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, con libertà di mezzi, entro **le ore 13:00 del giorno 19/09/2017**, esclusivamente all'indirizzo: **Comune di Prato – Ufficio Protocollo Generale – piazza del pesce n. 9 – 59100 Prato**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato osserva i seguenti orari di apertura:

nel mese di luglio:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00

sabato e festivi chiuso.

nel mese di agosto:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

lunedì 14, sabato e festivi chiuso.

Dal mese di settembre:

lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

venerdì 8 settembre, sabato e festivi chiuso.

Ulteriori giorni di chiusura e/o variazioni di orario possono essere pubblicizzati sul sito internet del Comune di Prato www.comune.prato.it.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 17 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASSOE, potrà essere utilizzata l'apposita sezione del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti nonché del sito di ACCREDIA per la verifica dell'esistenza di certificazioni di qualità.

Ove possibile, la sussistenza dei requisiti di partecipazione, verrà accertata d'ufficio, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, sulla base dei documenti richiesti ai sensi del successivo articolo 21.

Si fa riserva di richiedere specifici documenti a comprova del possesso dei requisiti ove, per la specifica modalità di possesso, gli stessi non siano accertabili d'ufficio.

Art. 18 – Svolgimento della gara, Commissione giudicatrice, modalità di attribuzione dei punteggi.

L'accordo quadro verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata soltanto sulla base di elementi qualitativi e quantitativi dell'offerta tecnica, mantenendo il costo fisso, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice.

L'ammissione dei concorrenti alla gara in conseguenza della documentazione amministrativa presentata e della valutazione dei requisiti posseduti verrà affidata ad un Seggio di gara che, a scelta della stazione appaltante, potrà essere costituito da un solo soggetto.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente di riferimento del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si provvederà altresì alla pubblicazione della composizione della Commissione di gara ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Il seggio e la Commissione di gara saranno assistiti da un Segretario verbalizzante.

L'eventuale valutazione di anomalia delle offerte verrà affidata al RUP, con il supporto della Commissione di gara.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 20/09/2017 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Via dell'Accademia, 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse.

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Il seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica,

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;
- all'apertura dei plichi e, una volta aperti, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

In seguito all'esame di detta documentazione, il seggio di gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 19.

In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 20.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate secondo quanto previsto al successivo articolo 25.

In caso di inutile decorso del termine assegnato per aderire al soccorso istruttorio o per presentare il PASSOE il concorrente è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta che il seggio di gara avrà assunto le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando di gara.

La mancata o l'irregolare presentazione dell'offerta tecnica qualitativa, non incidendo su aspetti essenziali del servizio, non comporta l'esclusione dalla gara bensì il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per ogni criterio di valutazione connesso all'offerta tecnica qualitativa.

Parimenti l'erronea presentazione dell'offerta tecnica qualitativa relativamente ad alcune parti della stessa, comporta la non valutazione di tali parti e il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per i criteri di valutazione per i quali detta offerta tecnica qualitativa non è stata correttamente presentata.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte tecniche qualitative dei concorrenti per i parametri P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P8), P9), P10), P15) e P16) del precedente articolo 8 come segue:

criterio di valutazione P1) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP1p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 pari alla media dei coefficienti $VP1p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la descrizione dei corsi di aggiornamento sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo in base alle modalità di attuazione dei corsi, alle materie specifiche che saranno trattate, alle ore di ciascun corso, al numero degli operatori che frequenteranno i corsi in rapporto al numero degli operatori complessivamente impiegati nel servizio, alle ore di frequenza di ciascun operatore e, se il dato è disponibile, ai docenti o gli organizzatori dei corsi, nonché in base ad altri elementi specifici evidenziati dai concorrenti, se ritenuti pertinenti.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP1p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP1(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1, riportando ad uno il coefficiente $VP1p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P2) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP2p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 pari alla media dei coefficienti $VP2p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la descrizione delle modalità organizzative delle attività e degli strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione) in relazione all'idoneità della struttura e della tempistica rispetto al perseguimento della migliore efficienza del servizio.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP2p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP2(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2, riportando ad uno il coefficiente $VP2p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P3) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP3p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 pari alla media dei coefficienti $VP3p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando l'apporto al progetto fornito dalle realtà territoriali a supporto del progetto stesso, in conseguenza della capacità del concorrente di rafforzare e valorizzare la rete territoriale, nei limiti dell'ammissibilità di tale apporto.

Si ricorda che le collaborazioni valutabili non devono richiedere il finanziamento attraverso i fondi ministeriali e devono essere comprovate mediante documentazione allegata costituita da accordi o lettere di sostegno delle realtà coinvolte, indicanti le modalità di collaborazione.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP3p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP3(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3, riportando ad uno il coefficiente $VP3p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P4) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP4p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 pari alla media dei coefficienti $VP4p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il curriculum del quale si garantisce sia in possesso l'addetto alla segreteria amministrativa del progetto, in rapporto alle esigenze del presente appalto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP4p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP4(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4, riportando ad uno il coefficiente VP4p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P5) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP5p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5 pari alla media dei coefficienti VP5p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il curriculum del quale si garantisce sia in possesso il coordinatore amministrativo in rapporto alle esigenze del presente appalto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP5p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP5(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5, riportando ad uno il coefficiente VP5p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P6) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP6p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6 pari alla media dei coefficienti VP6p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il curriculum del quale si garantisce sia in possesso il referente appalto in rapporto alle esigenze del presente appalto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP6p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP6(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6, riportando ad uno il coefficiente VP6p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P7) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP7p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7 pari alla media dei coefficienti VP7p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il curriculum del quale si garantisce sia in possesso l'avvocato in rapporto alle esigenze del presente appalto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP7p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP7(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7, riportando ad uno il coefficiente VP7p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P8) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP8p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8 pari alla media dei coefficienti VP8p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila in merito alla loro idoneità a rappresentare lo stato di attuazione del progetto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP8p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP8(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di

valutazione P8, riportando ad uno il coefficiente VP8p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P9) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP9p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P9 pari alla media dei coefficienti VP9p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le modalità di aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale in merito alla loro idoneità a rappresentare lo stato di attuazione del progetto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP9p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP9(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P9, riportando ad uno il coefficiente VP9p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P10) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP10p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P10 pari alla media dei coefficienti VP10p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le modalità di organizzazione e gli strumenti per l'attivazione della reperibilità in orario notturno e giorni festivi in rapporto alla idoneità a garantire l'efficienza e la continuità del servizio .

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP10p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP10(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P10, riportando ad uno il coefficiente VP10p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P15) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP15p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P15 pari alla media dei coefficienti VP15p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo offerte dal concorrente in miglioramento a quanto indicato all'art. 1, comma 7, lett. B3) delle specifiche tecniche, circa il numero delle proposte, il carattere innovativo, il grado di coinvolgimento degli ospiti e della popolazione.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP15p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP15(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P15, riportando ad uno il coefficiente VP15p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P16) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP16p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P16 pari alla media dei coefficienti VP16p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le caratteristiche della banca dati interna dei beneficiari usciti dal progetto che il concorrente si impegna a progettare, creare e gestire, in luogo della semplice comunicazione dei dati dei beneficiari usciti dal progetto, già prevista nelle specifiche tecniche. Viene valutata anche la presenza delle informazioni e dei dati relativi al percorso di integrazione del beneficiario quali, a titolo esemplificativo, l'inserimento sociale, lavorativo, abitativo nonché ogni altra

informazione ritenuta rilevante in merito all'integrazione sul territorio, la periodicità dell'aggiornamento della banca dati, il periodo per il quale prosegue il monitoraggio del percorso di integrazione del beneficiario uscito dal progetto, a cura dell'Ente attuatore, e i mezzi attraverso i quali detto monitoraggio viene effettuato.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP16p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP16(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P16, riportando ad uno il coefficiente VP16p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione determinerà il valore di

Ct1(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta tecnica qualitativa

attraverso la seguente formula:

$$Ct1(a) = (VP1(a) * 6) + (VP2(a) * 8) + (VP3(a) * 6) + (VP4(a) * 2) + (VP5(a) * 2) + (VP6(a) * 2) + (VP7(a) * 2) + (VP8(a) * 6) + (VP9(a) * 6) + (VP10(a) * 7) + (VP15(a) * 5) + (VP16(a) * 5)$$

Durante l'esame delle offerte tecniche qualitative la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel medesimo giorno della seduta riservata o nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P8), P9), P10), P15) e P16) in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche qualitative e dei punteggi attribuiti alle stesse.

La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste C) di ciascun concorrente ammesso, verificherà in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando di gara e darà lettura del contenuto delle offerte tecniche quantitative.

La mancata o l'irregolare presentazione dell'offerta tecnica quantitativa, non incidendo su aspetti essenziali del servizio, non comporta l'esclusione dalla gara bensì il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per ogni criterio di valutazione connesso all'offerta tecnica quantitativa.

Parimenti l'erronea presentazione dell'offerta tecnica quantitativa relativamente ad alcune parti della stessa, comporta la non valutazione di tali parti e il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per i criteri di valutazione per i quali detta offerta tecnica quantitativa non è stata correttamente presentata.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte tecniche quantitative dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte tecniche quantitative dei concorrenti per i parametri P11), P12), P13) e P14) del precedente articolo 8 come segue:

criterio di valutazione P11) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP11p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P11, assegnando:

VP11p(a) = 1 al concorrente che si è impegnato ad effettuare un controllo di qualità ogni mese;

VP11p(a) = 0,5 al concorrente che si è impegnato ad effettuare un controllo di qualità ogni tre mesi;

VP11p(a) = 0 a chi non ha assunto alcun impegno e rimane vincolato alle specifiche tecniche.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP11p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP11(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P11, riportando ad uno il coefficiente VP11p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima attribuiti. In questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Ove tutti i concorrenti abbiano ottenuto VP11p(a) = 0, tutti otterranno VP11(a) = 0.

criterio di valutazione P12) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP12p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione

dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P12, assegnando:

VP12p(a) = 1 al concorrente che si è impegnato all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila con cadenza settimanale;

VP12p(a) = 0,65 al concorrente che si è impegnato all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila con cadenza quindicinale;

VP12p(a) = 0,33 al concorrente che si è impegnato all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con l'Amministrazione Comunale capofila con cadenza mensile;

VP12p(a) = 0 a chi non ha assunto alcun impegno e rimane vincolato alle specifiche tecniche.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP12p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP12(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P12, riportando ad uno il coefficiente VP12p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima attribuiti. In questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Ove tutti i concorrenti abbiano ottenuto VP12p(a) = 0, tutti otterranno VP12(a) = 0.

criterio di valutazione P13) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP13p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P13, assegnando:

VP13p(a) = 1 al concorrente che si è impegnato all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale, con cadenza mensile;

VP13p(a) = 0,5 al concorrente che si è impegnato all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale con cadenza bimestrale;

VP13p(a) = 0,35 al concorrente che si è impegnato all'aggiornamento e comunicazione sui singoli percorsi dei beneficiari accolti e sull'andamento del progetto con le altre Amministrazioni Comunali, associate al progetto territoriale, con cadenza trimestrale;

VP13p(a) = 0 a chi non ha assunto alcun impegno e rimane vincolato alle specifiche tecniche.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP13p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP13(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P13, riportando ad uno il coefficiente VP13p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima attribuiti. In questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Ove tutti i concorrenti abbiano ottenuto VP13p(a) = 0, tutti otterranno VP13(a) = 0.

criterio di valutazione P14) dell'art. 8

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

IP14(a) = indice di prestazione dell'offerta del concorrente (a) per il parametro P14

attraverso la seguente formula:

$$IP14(a) = \%ab * 22 + \%rel * 12$$

Dove:

%ab = percentuale di beneficiari del servizio che, in relazione alla/alle unità di progetto in affidamento, saranno alloggiati in alloggi muniti della certificazione di abitabilità, offerta dal concorrente (a)

%rel = percentuale di beneficiari del servizio che, in relazione alla/alle unità di progetto in affidamento, saranno alloggiati in alloggi per i quali sia presentata una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante i requisiti di cui all'art. 20 D.M. 10/08/2016, offerta dal concorrente (a)

Sempre per ogni concorrente verrà poi calcolato il valore di

VP14(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P14

Attraverso la seguente formula:

$$VP14(a) = IP14(a) / IP14(max)$$

Dove:

IP14(max) = massimo valore di IP14(a) fra quelli ottenuti dai concorrenti in gara

Ove tutti i concorrenti ottengano IP14(a) = 0, tutti otterranno VP14(a) = 0.

I coefficienti VP14(a) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione determinerà il valore di

Ct2(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta tecnica quantitativa

attraverso la seguente formula:

$$Ct2(a) = (VP11(a) * 6) + (VP12(a) * 9) + (VP13(a) * 6) + (VP41(a) * 22)$$

ed il valore di Ctot(a) = indice di valutazione complessivo dell'offerta del concorrente (a)

attraverso la seguente formula

$$Ctot(a) = Ct1(a) + Ct2(a)$$

Durante l'esame delle offerte tecniche quantitative la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel medesimo giorno della seduta riservata o nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione P11), P12), P13) e P14) in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche quantitative e dei punteggi attribuiti alle stesse.

La Commissione formulerà quindi la graduatoria delle offerte in ordine decrescente di Ctot(a) e la renderà nota in seduta pubblica.

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Risultando inapplicabile, in assenza dell'elemento prezzo, l'art. 97 comma 3 del Codice, resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto irregolari.

L'esclusione delle offerte a seguito della verifica di anomalia non comporta alcuna riparametrazione dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 20/09/2017.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Nel caso la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, qualora le sedute non abbiano luogo in giorni consecutivi, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte al successivo articolo 25 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

Art. 19 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;

- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta salvo quanto previsto all'art. 48, comma 19 ter del Codice
 - la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
 - il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
 - il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
 - il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
 - il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
 - nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
 - il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara,
 - il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
 - il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice.
- Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016:
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 - la mancata sigillatura del plico con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
 - la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta tecnica quantitativa nemmeno dopo l'invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
 - il mancato inserimento dell'offerta tecnica quantitativa in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
 - l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
 - in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
 - in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
 - il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
 - la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
 - il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente bando integrale di gara o a fornire chiarimenti in

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 15 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara;

- la mancata indicazione, nell'offerta tecnica quantitativa, dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 15 del presente bando integrale di gara.

Sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

Sono considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 20 – Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta [...] tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le richieste verranno inviate secondo quanto previsto al successivo articolo 25.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 21 – Aggiudicazione

Il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

In questa fase il concorrente sottoposto a verifica dei requisiti che non abbia presentato il PASSOE in sede di gara, sarà invitato a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati ivi compresa l'elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed i mezzi di prova dei requisiti dichiarati.

I soggetti interessati dalle verifiche sono elencati al punto A3 dell'art. 15.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Si fa riserva di richiedere specifici documenti a comprova del possesso dei requisiti ove, per la specifica modalità di possesso, gli stessi non siano accertabili d'ufficio.

Art. 22 – Adempimenti dell'aggiudicatario

Per la stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

b) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nelle specifiche tecniche.

Fino all'affidamento delle prime due unità di progetto dovrà essere mantenuta valida la garanzia provvisoria presentata in gara, tramite rinnovi della stessa.

Per la stipulazione dei contratti applicativi dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e secondo quanto previsto all'art. 14 delle Specifiche tecniche;

b) la polizza assicurativa di cui all'art. 15 delle specifiche tecniche;

c) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;

d) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nelle specifiche tecniche.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro dovrà inoltre versare:

- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sui quotidiani, preventivato in Euro 2.100,00, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture dei concessionari, considerando la quota di Euro 50,00 per ogni pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, preventivato in Euro 3.500,00, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture.
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di stipula dell'accordo quadro (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 500,00.
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di stipula dei contratti attuativi (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 4.800,00 per un contratto di due unità di progetto e 24 mesi.

Si ricorda in proposito che sia l'accordo quadro che i contratti attuativi verranno stipulati in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato e i contratti attuativi tramite scrittura privata. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 23 – Disposizioni varie

- Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando integrale di gara di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni degli atti di gara da parte delle ditte concorrenti;
- il termine, di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 per la stipulazione del contratto, è di 90 giorni;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto di accordo quadro né dei contratti attuativi dello stesso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Per la presente gara non è accettata la presentazione delle offerte per via elettronica.

L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Art. 24 – Privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare all'offerta stessa**, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 25 – Comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>) nella pagina web della presente gara.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verso i concorrenti verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo gare@comune.prato.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni dei concorrenti verso la stazione appaltante possono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (comune.prato@postacert.toscana.it) anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo gare@comune.prato.it.

Art. 26 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Sardi. Eventuali comunicazioni dirette al predetto responsabile del procedimento dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: e-mail: gare@comune.prato.it; pec comune.prato@postacert.toscana.it (in questo caso inoltrare la comunicazione anche alla casella di posta elettronica non certificata), indirizzo postale: c/o Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Art. 27 – Forme di pubblicità

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>
- Regione Toscana - Sito Web SITAT;
- due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
- due quotidiani a diffusione locale, per estratto

Il bando di gara sarà inoltre inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma

Art. 28 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Prato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 – Ricorsi

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, Firenze, 50122, Italia -Tel.: +39 055267301, Fax: +39 055293382, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.

Prato 02/08/2017

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli).